



SENT. 43/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente relatrice

Dott. Giancarlo ASTEGIANO

Consigliere

Dott. ssa Laura ALESIANI

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 959** del Registro di Segreteria, sul conto giudiziale reso dalla signora PRADUROUX ELISA, in qualità di Economo del Comune di Pontboset (AO), **esercizio 2023 (n. 5230)**.

Vista la Relazione 15 marzo 2025 n. 5 del giudice designato, sulla quale la Procura contabile ha espresso avviso contrario.

Visto l'art. 148, comma 2 bis, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, il relatore Maria Riolo, il P.M. in persona della Dott.ssa Francesca Cozza; presente l'agente contabile.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

A fronte della relazione (n. 5/2025) di cui all'art. 145, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.), sottoscritta dal giudice relatore Consigliere

	Cristiano Baldi, che, dando atto dell'avvenuta acquisizione della	
	documentazione inerente al conto, concludeva per il discarico dell'agente	
	contabile, il P.M. in data 10/4/2025 ha depositato il proprio avviso contrario	
	al discarico dell'Agente contabile assumendo la sussistenza di irregolarità nel	
	conto giudiziale n. 5230 e chiedendo la fissazione dell'udienza per la	
	discussione del giudizio.	
	Nello specifico il P.M. ha formulato alcuni rilievi che si possono sintetizzare	
	in 3 punti.	
	1 Il P.M., lamentando la violazione dell'art. 616, RD n. 827/1924, ha	
	osservato:	
	<i>- che il conto giudiziale espone due registrazioni di spesa, che si pareggiano</i>	
	<i>con le corrispondenti registrazioni a titolo di rimborso (mandati di pagamento</i>	
	<i>nn. 854 e 855 del 2023), mentre non risulta l'anticipazione del fondo</i>	
	<i>economale (effettuata mediante n. 3 distinti mandati di pagamento, nn. 212,</i>	
	<i>224 e 225 del 2023) né la restituzione del fondo, di cui alla reversale n. 804</i>	
	<i>del 2023.</i>	
	2 Sotto il profilo delle spese ha osservato:	
	<i>che la spesa di € 42,10 di cui al buono d'ordine n. 1 del 14.11.2023, a titolo</i>	
	<i>di "spese di vitto per partecipazione e rappresentanza del Comune in</i>	
	<i>occasione delle celebrazioni ad Assisi del 03-04/10/2023", non appare</i>	
	<i>riconducibile ad alcuna delle voci elencate dall'art. 6 del Regolamento del</i>	
	<i>servizio economale (di cui alla DCC n. 22 del 28.8.1960 e successive</i>	
	<i>modificazioni), per cui la stessa risulta irregolare.</i>	
	3. Sulla quantificazione dell'anticipazione la Procura ha rilevato:	
	<i>- che l'importo totale dell'anticipazione (euro 3.000,00) è largamente</i>	
	2	

	<i>superiore a quello previsto dal Regolamento del servizio economale (DCC n.</i>	
	<i>22 del 28/8/1960), che è pari a Lire 30.000. Dall’esame della documentazione</i>	
	<i>acquisita in istruttoria risulterebbe essere stato approvato, nel 1981, un</i>	
	<i>incremento del fondo economale a Lire 200.000, ancora insufficiente; la</i>	
	<i>modifica dell’importo del fondo di cui alla determinazione del Responsabile</i>	
	<i>del SEF n. 25/2006, che lo ha aumentato ad € 3.000,00, non è idonea a</i>	
	<i>incidere sulle norme regolamentari e quindi a legittimare l’anticipazione in</i>	
	<i>pari misura.</i>	
	In conclusione, la Procura si è espressa per l’irregolarità del conto con esclusione	
	del discarico dell’agente contabile.	
	L’agente contabile Praduroux Elisa, con relazione pervenuta il 16/9/2025 ha	
	trasmesso un nuovo conto, assumendo che lo stesso risulterebbe conformato al	
	principio di annualità e rettificato sulla base di quanto rilevato dalla Procura.	
	Con riferimento alle spese di vitto per partecipazione e rappresentanza del	
	Comune in occasione delle celebrazioni ad Assisi del 03-04/10/2023 per € 42,10	
	(buono d’ordine 1/2023), l’agente contabile ha rappresentato: che la	
	partecipazione del Comune di Pontboset alle celebrazioni in onore di San	
	Francesco di Assisi è stata confermata con deliberazione della Giunta comunale	
	n. 54 del 06.07.2023, che è stato designato l’agente di Polizia locale a portare il	
	Gonfalone del Comune; che le spese per il vitto dei partecipanti non erano	
	comprese nella quota forfettaria rimborsata al Celva; che durante la trasferta	
	l’agente di Polizia ha anticipato le spese per il vitto; che si è ritenuto, in	
	conformità al Regolamento economale di provvedere al rimborso della spesa con	
	il fondo economale inquadrando la stessa nell’art. 6 - lett. B) – punto 1) “minute	
	spese di ufficio” sia per l’esiguità dell’importo (€ 42,10) sia perché la spesa è	
	3	

	stata preceduta da un espresso incarico.	
	L'anticipazione del fondo economale nell'importo di euro 3.000, anche in assenza	
	di modifiche del Regolamento economale, secondo l'agente contabile,	
	risulterebbe legittimata dall'approvazione del relativo stanziamento sui capitoli	
	dei bilanci pluriennali degli anni successivi come dimostrerebbe l'interrogazione	
	del capitolo 4006 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" da cui si	
	evince lo stanziamento iniziale a bilancio pari a € 3.000,00.	
	In data 8/10/2025 sono pervenute le conclusioni della Procura a firma del S.P.G.	
	Francesca Cozza. Il P.M, argomentando e respingendo le difese di cui alla	
	memoria dell'agente contabile, ha richiamato le osservazioni già espresse dalla	
	Procura nel parere negativo al discarico dell'agente contabile, chiedendo di	
	dichiarare l'irregolarità del conto n. 5230. Il P.M. ha confermato la richiesta di	
	addebito all'agente contabile della spesa di € 42,10, in quanto ritiene infondate le	
	giustificazioni dell'economo di far rientrare la spesa nella voce "minute spese	
	d'ufficio". Per il P.M. le spese per il rimborso del vitto non rientrano nell'elenco	
	tassativo di cui al vigente Regolamento per il servizio di economato.	
	Quanto al c.d. "conto rettificato", prodotto dall'agente contabile unitamente alla	
	memoria, il P.M., richiamando il parere delle SS.RR. in sede consultiva n.	
	4/2020/CONS (sulla natura e valenza della "parificazione"), ha rilevato che lo	
	stesso risulta privo di attestazione di parifica in quanto <i>"la dichiarazione di visto</i>	
	<i>non è stata sottoscritta (a pagina 1 del conto lo spazio è stato lasciato in bianco),</i>	
	<i>né è presente alcuna firma digitale di attestazione di parifica che è elemento</i>	
	<i>essenziale, ex art. 140 c.g.c., per il deposito del conto ed il successivo esame da</i>	
	<i>parte del magistrato designato. L'unica firma digitale apposta, come verificato</i>	
	<i>attraverso l'applicativo Aruba sign, è quella dello stesso agente contabile Elisa</i>	
	4	

	<i>Praduroux e non vi è alcuna segnatura da parte dott.ssa Rollandoz (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del procedimento)”</i>	
	Sotto il profilo sostanziale l’atto rettificato, secondo la Procura “ <i>risulta sprovvisto degli elementi essenziali per la sua procedibilità, e quindi non è idoneo a superare la contestazione della violazione del principio di annualità permanendo così l’impossibilità di verificare la regolarità della gestione nell’anno di riferimento sulla base del conto n. 4442 depositato.</i> ”	
	All’odierna pubblica udienza, alla presenza dell’agente contabile, il P.M. ha concluso come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il Collegio è stato investito, ai sensi dell’art. 147, c. 2, c.g.c., dell’esame del conto dell’eonomo di Pontboset, esercizio 2023, in seguito ai rilievi (art. 146, c. 2 c.g.c.) mossi dalla Procura contabile, con atto del 10/4/2025, a fronte della relazione di discarico del giudice relatore; rilievi, questi, che ad avviso del PM, comporterebbero l’irregolarità del conto con preclusione al discarico dell’agente contabile.	
	Occorre preliminarmente chiarire che il conto rielaborato dall’agente contabile e prodotto da ultimo unitamente alla memoria, di cui la Procura contesta la mancata “parificazione”, non può sostituire il conto n. 5230, già depositato presso la Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c. La regolarità o meno della gestione economale, come anche la verifica sulla sussistenza o meno di addebiti a carico dell’agente contabile, vanno, pertanto, accertate con riferimento al conto oggetto di giudizio, ossia con riferimento al conto n. 5230 depositato il 25/1/2024. Il nuovo conto, può, tuttavia,	
	5	

	considerarsi come una prospettazione contabile diretta a meglio chiarire da parte	
	dell'agente contabile la sistemazione delle poste contabili già effettuata nel conto	
	sottoposto a giudizio n. 5230 e fermi restando, ovviamente, gli atti contabili	
	relativi alla gestione economale. In altri temini il documento contabile depositato	
	dall'Economo unitamente alla memoria può essere di ausilio al giudice ai fini	
	della propria decisione, posto che nello stesso vengono rappresentati atti contabili	
	di gestione coevi all'esercizio esaminato e non atti contabili adottati ora per allora,	
	ossia per sanare irregolarità.	
	Detto ciò, prima di esaminare i rilievi della Procura, occorre richiamare le norme	
	sulla gestione economale. Il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi	
	degli enti locali T.U.E.L.), dopo aver previsto all'art. 152 il regolamento di	
	contabilità, al comma 7 dell'art. 153, "servizio economico finanziario" stabilisce	
	che <i>"Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui</i>	
	<i>viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di</i>	
	<i>non rilevante ammontare."</i> La norma individua due elementi che connotano la	
	gestione economale, uno di carattere contabile e l'altro che esplicita la finalità di	
	questo tipo di contabilità. La gestione economale è, cioè, una gestione di cassa	
	che deroga all'ordinario procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e seguenti del	
	TUEL, ed è diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare inerenti alle	
	finalità istituzionali dell'Ente. E proprio perché l'economo procede in deroga	
	all'ordinario procedimento di spesa, la legge prevede che vi sia un apposito	
	regolamento, con il quale, vengano fissati i limiti entro i quali opera l'agente	
	contabile, limiti che vanno dall'entità del fondo economale all'indicazione delle	
	spese sostenibili.	
	Come già compiutamente evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale	
	6	

	nella sentenza n. 2/2021 e dalla giurisprudenza in essa richiamata, quella	
	economale è “una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economista	
	è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto	
	giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta	
	correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.	
	L’anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle	
	partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di norma,	
	infatti, ogni tre mesi l’economista presenta un rendiconto amministrativo delle	
	spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo che della reintegrazione	
	dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione trimestrale che, comunque, deve	
	rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile. Al termine dell’esercizio,	
	qualora siano residuati fondi, l’economista provvede al loro versamento in	
	tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore	
	dell’economista. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non	
	essendo possibile la formazione di residui sia attivi che passivi. Ultimo	
	adempimento della gestione economica è la restituzione delle anticipazioni del	
	fondo economico ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal	
	tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro,	
	vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in	
	entrata delle partite di giro. E’ bene infatti precisare che tutte le spese sostenute	
	dall’economista con i fondi delle anticipazioni ricevute vengono trimestralmente	
	imputate con determina del responsabile del servizio finanziario sui vari e	
	pertinenti capitoli di bilancio, per cui in fase di rendicontazione finale tali spese	
	sono contenute in tali capitoli e non possono gravare anche sulle anticipazioni	
	disposte a favore dell’economista che costituiscono, pertanto, delle semplici partite	
	7	

	<i>di giro prima in uscita e alla fine dell'esercizio in entrata” (Sez. Giurisdiz. Aosta</i>	
	<i>sent. n. 2/2021).</i>	
	Il d.lgs. 30 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,	
	all’Allegato 4/2, punto 6.4, stabilisce che “ <i>Il servizio di economato di ciascuna</i>	
	<i>amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne</i>	
	<i>prevede l’articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura</i>	
	<i>organizzativa dell’amministrazione, alle tipologie e all’entità delle spese</i>	
	<i>effettuabili, nonché all’esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.</i>	
	<i>I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono</i>	
	<i>essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di</i>	
	<i>consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.”</i>	
	Ciò premesso, sui rilievi del P.M. si espongono le seguenti considerazioni	
	segundo lo stesso ordine già indicato nella esposizione in fatto.	
	1 L’irregolarità contabile contestata dal P.M. e riportata al predetto punto 1 del	
	FATTO deriva dalla mancata registrazione sul conto sia dell’anticipazione del	
	fondo economale (effettuata mediante tre distinti mandati di pagamento – 212,	
	224, 225 del 2023 - ciascuno dell’importo di euro 1000) sia della restituzione di	
	detta anticipazione effettuata con la reversale n. 804 del 2023. Non è stato, cioè,	
	contabilizzato né il carico né il discarico, seppure attestati da documentazione	
	contabile acquisita in sede istruttoria (mandati di pagamento e reversale).	
	Il conto economale oggetto di giudizio, relativo all’esercizio 2023, riporta, infatti,	
	come totali, nella colonna “ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI”	
	l’importo di euro 146,50 e nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA”	
	l’importo di euro 146,50 ; le risultanze registrate sul conto riportano i rimborsi	
	relativi al periodo 1/1/2023 – 12/12/2023 (mandati di pagamento 854, 855) a	
	8	

	fronte delle spese relative ai buoni d'ordine n. 1 (42,10) e n. 2 (104,40) per	
	complessivi 146,50. Il conto, pur apparentemente in pareggio, è irregolare, non	
	avendo riportato nella colonna "ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI" i	
	mandati relativi all'anticipazione per l'importo complessivo di <u>euro 3.000</u> , e non	
	avendo riportato nella colonna "VERSAMENTO IN TESORERIA" la reversale di	
	restituzione della anticipazione di <u>euro 3.000</u> .	
	Non emergono, tuttavia, addebiti a carico dell'agente contabile che ha	
	correttamente restituito l'anticipazione entro il 31/12/2023	
	2. Il P.M. assume l'irregolarità della spesa di € 42,10 di cui al buono d'ordine n.	
	1 del 14.11.2023, chiedendo l'addebito a carico dell'Economo. Trattasi di <i>"spese</i>	
	<i>di vitto per partecipazione e rappresentanza del Comune in occasione delle</i>	
	<i>celebrazioni ad Assisi del 03-04/10/2023"</i> .	
	Il Collegio, a differenza della Procura, ritiene che detta spesa, comprovata da	
	apposite pezze giustificative, pur in mancanza di una specifica voce nel	
	Regolamento economale riguardante le spese di missione, non possa essere	
	addebitata all'agente contabile in quanto legittimata dalla deliberazione di Giunta	
	n. 54 del 6/7/2023 che ha previsto la partecipazione di un agente di Polizia Locale	
	alle celebrazioni del 3 e del 4 ottobre 2023 in Assisi. Nella stessa deliberazione si	
	legge <i>"DI DISPORRE che al Consorzio degli enti Locali della Valle d'Aosta sia</i>	
	<i>riconosciuta una quota forfettaria di euro 840,00 oltre IVA, quale rimborso per</i>	
	<i>l'anticipo dei costi per il pernottamento e la trasferta dei rappresentanti del</i>	
	<i>Comune di Pontboset"</i> , dove non risulta che siano state previste anche le spese di	
	vitto, circostanza, questa, legittimante il pagamento con il fondo economale,	
	trattandosi, sostanzialmente, per l'entità del suo importo, di una minuta spesa	
	d'ufficio.	
	9	

	3 Il P.M. ha rilevato che l'importo totale dell'anticipazione di euro 3.000,00, non	
	trova legittimazione nel Regolamento del servizio economale, che prevede	
	un'anticipazione pari a <u>lire 30.000</u> , né la stessa può legittimarsi con la	
	determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Segretario comunale	
	n. 25/2006, che ha aumentato il fondo economale ad euro 3.000,00, trattandosi di	
	modifica che avrebbe dovuto essere disposta dal competente organo comunale.	
	L'osservazione del P.M. è fondata, posto che il regolamento economale del	
	Comune di Pontboset risale al 1960 e non risultano, sullo specifico punto,	
	adeguamenti provenienti dall'organo comunale titolare della potestà	
	regolamentare (art. 7, art. 42, c. 2 lett. a) e art. 48, c. 3, TUEL; artt. 21, 21 bis, 35	
	della l. r. Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54). Tale osservazione sulla	
	illegittimità del provvedimento del Segretario comunale, tuttavia, non può	
	assumere rilievo in ordine alla valutazione della regolarità del conto	
	dell'economo, involgendo semmai considerazioni sul versante	
	dell'organizzazione dell'Ente, sulla mancata attivazione dell'organo comunale	
	competente all'adeguamento del regolamento economale del 1960, regolamento,	
	questo, che contiene l'indicazione di un'anticipazione - lire 30.0000,	
	corrispondente ad euro 15,49.	
	In conclusione, pur in assenza di addebiti, va dichiarata l'irregolarità della	
	gestione contabile dell'Economo esercizio 2023 (punto 1), essendo state violate	
	(peraltro con superficialità) regole fondamentali della gestione di cassa e principi	
	basilari sulla rendicontazione (completezza della rappresentazione degli atti	
	contabili), che ove fossero stati osservati avrebbero presentato una	
	contabilizzazione idonea a dare evidenza del bilanciamento del conto (come	
	dimostra, tra l'altro, la prospettazione contabile prodotta dall'agente contabile	
	10	

[illegible]